



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Cernuto
dott. Ilario Pontani
dott. Laura Benincasa

Presidente rel.
Giudice
Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei confronti di:

nato a _____ residente a _____
attualmente detenuto presso la casa circondariale di _____
difeso d'ufficio _____ Foro di Milano, sostituita ex art. 102 cpp
del Foro di Milano.

proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, con nota pervenuta il 20.1.2017, per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora per la durata di tre anni, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 del d. l.vo n. 159/2011.

all'esito dell'udienza camerale, svolta in assenza del proposto (ritualmente notificato e detenuto fuori del circondario, che ha dichiarato di non volere essere sentito dal magistrato di sorveglianza di Varese);

sentito il pubblico ministero, che ha concluso per l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni;

sentita la difesa, che si è rimessa alle valutazioni del Tribunale;

letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata

o s s e r v a

1. _____ è stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio per l'applicazione della sorveglianza speciale di p. s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d. l.vo n. 159/2011.

La richiesta deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.

Il certificato del casellario giudiziale attesta, in ordine cronologico, i numerosi precedenti penali del proposto, distribuiti senza soluzione di continuità in un arco temporale di circa 25 anni caratterizzato dalle condanne per i reati di:

- tentato furto in concorso e guida senza patente commessi il 4.3.1991 (cfr. la sentenza pronunciata con il rito direttissimo, in seguito a convalida dell'arresto, dal Pretore di Milano il 5.3.1991, irrevocabile il 6.5.1991);

- furto in concorso commesso il 18.10.1992 (cfr. il decreto penale di condanna emesso dal GIP presso la Pretura di Milano il 16.2.1993, esecutivo P1.10.1993);

- detenzione illegale di armi e munizioni in concorso (commessa il 21.10.1992), ricettazione (commessa nel 1992) e altre violazioni della normativa sulle armi (commesse il 20.10.1992), in continuazione tra loro, per cui in seguito all'arresto è stata inflitta la pena di due anni e sei mesi di reclusione e due milioni di lire di multa; e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessa, non in continuazione con i reati che precedono, nell'ottobre 1992, per cui è stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 10

milioni di lire di multa, il tutto con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 6.12.1993, irrevocabile il 7.5.1994;

- ricettazione commessa il 17.5.2000, per cui è stata inflitta la pena di quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 10.10.2002, irrevocabile il 17.1.2003;

- rapina a mano armata in concorso, detenzione e porto di armi e munizionamento da guerra e di arma comune clandestina, ricettazione dell'autovettura utilizzata per commettere la rapina commessi il 16.2.2006 e detenzione abusiva di una radio ricetrasmittente con inserite le frequenze radio delle Forze di Polizia di Milano e provincia (sequestrata unitamente ad un giubbotto antiproiettile della stessa foggia e colore di quelli utilizzati dalla Polizia di Stato, recante sul fronte e sul dorso la dicitura "Police") accertata il giorno successivo, per cui in seguito all'arresto in flagranza è stata applicata la pena di due anni, undici mesi, dieci giorni di reclusione e 1.400 euro di multa con sentenza del Tribunale di Padova del 17.10.2006, irrevocabile il 25.11.2006;

- porto e detenzione di arma da fuoco clandestina priva di matricola, detenzione illegale di munizionamento, calunnia consumata incolpando falsamente la vittima di detenere presso la propria abitazione un'arma da guerra (mitragliatrice) utilizzata per la consumazione di rapine e diffamazione consistente nell'affissione per strada e nelle cabine telefoniche di San Vittore Olona di fotografie dal contenuto erotico corredate da un biglietto da visita falsamente attestante la professione di "massaggiatrice" della persona offesa, commessi fino all'11.11.2000, per cui è stata inflitta la pena di un anno, sei mesi, venti giorni di reclusione e 280 euro di multa con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 31.5.2007, irrevocabile il 31.10.2007 (nell'ambito del procedimento la donna vittima dei reati di calunnia e diffamazione indicava il proposto anche quale responsabile di molestie telefoniche a sfondo sessuale ai suoi danni);

- rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope commesso il 26.9.2008, per cui è stata applicata la pena di cinque mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda con sentenza del Tribunale di Milano del 10.5.2011, irrevocabile il 28.5.2011;

- lesioni personali continuate ai danni di _____ commesse dall'11.7.2014 al 21.8.2014, all'esito di una breve relazione sentimentale, per cui è stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25.3.2016, irrevocabile l'1.7.2016.

Il *curriculum* criminale composto dalle condanne passate in giudicato indica una pericolosità sociale ampia, consolidata e di lunga durata, che trova integrazione e conferma negli ulteriori elementi raccolti.

Tra i precedenti di polizia risultano, oltre alle denunce afferenti alle condanne indicate, anche quelle per i reati di furto aggravato di un'autovettura del 12.5.1991; furto aggravato di somme e gioielli all'interno della sacrestia del santuario di San Vittore Olona del 10.12.1992; ricettazione di un ciclomotore del 17.5.2000; detenzione di armi bianche e di un documento di identità contraffatto dell'11.7.2001; un successivo porto abusivo d'armi del 3.11.2004; la detenzione presso il domicilio di due spade e di un machete accertata il 26.2.2008 e 27.5.2008 e di un altro machete accertata il 25.5.2009; l'ulteriore sequestro, in seguito a perquisizione domiciliare, di un apparecchio radiofonico sintonizzato sulla radiofrequenza della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, fatti tutti dei quali non consta l'esito processuale.

Inoltre, nei confronti del proposto è stato emesso dal Questore di Milano l'avviso orale notificato il 2.11.2011 e sono stati effettuati numerosissimi controlli che lo hanno colto in compagnia di pregiudicati, gli ultimi cinque (successivi al 21.9.2014) di poco precedenti all'inizio della custodia cautelare in carcere applicata dal 2 maggio 2015 e tuttora in corso.

Le due querele per i reati di atti persecutori, minacce, violazione di domicilio e lesioni personali sporte il 14.7.2014 e il 22.8.2014 da _____, afferenti all'ultima delle condanne irrevocabili, si collegano infine all'omicidio di questa persona offesa di cui _____ ha ammesso di essere responsabile, commesso a San Vittore Olona il 30.4.2015, in costanza della sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento disposto dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio l'11.9.2014, che non ha impedito al proposto di assassinare la donna con alcuni colpi di arma da fuoco al volto e al torace.

La documentazione acquisita rappresenta l'effeatezza di questo reato e l'allarme sociale così ingenerato.

Il proposto – già indagato per altri due omicidi commessi nel 1992 a San Vittore Olona – ha ammesso di avere sparato tre volte mentre si trovava sulla pubblica via, in San Vittore Olona, alle ore 11.00 circa del mattino, facendo uso di una pistola detenuta illegalmente con cui ha continuato a colpire la vittima anche dopo che si era accasciata in terra, all'apice di una progressione criminosa comprovata dalle lesioni inferte alla donna alcuni mesi prima; e di essersi immediatamente dopo dato alla fuga, portando con sé un borsone con abiti puliti, due sacchi a pelo e denaro contante, prima di essere fermato dopo la mezzanotte in un hotel di Torino.

Nel merito, i gravi indizi di colpevolezza sono apparsi immediatamente univoci e, nella loro dimensione oggettiva, di evidenza tale da non lasciare alcun dubbio; oltre che rinforzati dalle dichiarazioni di un teste oculare e da una serie di risultanze ulteriori, a composizione del quadro indiziario di particolare solidità valorizzato già nell'ordinanza di convalida del fermo ed applicativa della misura custodiale in carcere pronunciata del GIP di Torino il 2.5.2015.

Per questo fatto, il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il rinvio a giudizio e l'imputato ha conseguentemente chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

2. I numerosi precedenti giudiziari e l'omicidio volontario per cui è in corso di applicazione la custodia cautelare in carcere suffragano appieno l'attuale pericolosità sociale del proposto.

A partire dal 1991, quand'era appena maggiorenne, ha riportato sentenze definitive di condanna che attestano la consumazione di diciannove reati accertati irrevocabilmente, comprensivi di una rapina a mano armata, plurimi episodi di detenzione illegale di armi da fuoco (anche da guerra e/o clandestine) e munizioni (anche da guerra), numerose altre violazioni della normativa sulle armi riferite al porto e/o detenzione di armi bianche, una calunnia, una diffamazione, furti consumati e tentati, ricattazioni, una detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un rifiuto dell'accertamento dello stato di alterazione alla guida in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e plurimi episodi di lesioni personali ai danni di commessi sino al 22.8.2014; condanne accompagnate da numerose altre denunce, a composizione di un quadro significativo della dedizione abituale a fatti delittuosi che si registra, costantemente, da oltre un ventennio.

I reati risultano per di più connotati da una progressione criminosa, culminata nei delitti di cui agli artt. 575 cp e 2, 4 e 7 l. 895/67 per cui il proposto è detenuto cautelatamente e che sostanziano l'attualità della pericolosità sociale, riscontrata dalle stesse ragioni che impongono, allo stato, l'applicazione della (più rigorosa, sia negli effetti che nella definizione del parametro di pericolosità) custodia cautelare in carcere.

risulta quindi una persona stabilmente dedita alla commissione di delitti e autore di condotte costantemente improntate a modelli antisociali, che ne comportano la riconduzione alla categoria dei soggetti che attendono stabilmente a traffici delittuosi, destinatari della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1 lett. a) del d. l.vo n. 159/2011.

Il proposto ha manifestato un'abitudine delittuosa conclamata, segnata in primo luogo dalla consumazione seriale di reati in materia di armi che indicano la costante disponibilità di dispositivi da guerra e clandestini, sintomatica dello stabile inserimento nei circuiti criminali del territorio di appartenenza; ha fatto leva sull'uso di queste armi per commettere delitti caratterizzati da violenza e minaccia; e si è reso così protagonista sia di reati di accumulazione patrimoniale, orientati all'ottenimento di profitti illeciti da cui ha almeno parzialmente tratto – verosimilmente – le risorse per vivere; sia di reati violenti, con accenti specifici di pericolosità per le vittime di sesso femminile, che hanno raggiunto l'apice con l'omicidio per cui è attualmente applicata la detenzione cautelare.

Il radicamento del *modus vivendi* delittuoso trova conferma anche nell'inutilità sotto il profilo risocializzante dei periodi detentivi cui è stato sottoposto, più volte (l'ultima scarcerazione per espiazione pena, prima della detenzione cautelare in essere, risulta del 28.10.2011); senza che – come emerge dalla parabola dei reati commessi - il vissuto criminale sia mai stato soggetto ad una rivisitazione critica; e senza che neppure la misura di prevenzione dell'avviso orale notificato nel 2011, meno restrittiva di quella di cui si chiede l'applicazione, abbia sortito l'effetto prevenzionale auspicato.

La gravità, il numero, la consistenza e la frequenza dei delitti per cui è stata pronunciata condanna irrevocabile, accompagnati dalla custodia cautelare in carcere per omicidio e dagli ulteriori elementi

esposti, fondano quindi un giudizio di pericolosità sociale concreta ed attuale che sorregge l'applicazione della sorveglianza speciale di p. s..

3. Queste conclusioni non sono revocate in dubbio dalle censure alle norme interne che definiscono il requisito della pericolosità sociale formulate dalla Corte EDU nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.

A parere del Tribunale la decisione, pur provenendo dalla Grande Camera, nel merito specifico della così ritenuta inadeguatezza della legge per carenza di previsioni sufficientemente dettagliate sul tipo di condotta da considerare espressiva di pericolosità sociale (“... *The Court therefore considers that the Act in question did not contain sufficiently detailed provisions as to what types of behaviour were to be regarded as posing a danger to society*”: par. 117) non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini descritti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015. Depongono in tal senso la novità della questione, mai specificamente affrontata in precedenza dalla Corte EDU (par. 114 e 115 della sentenza); il flusso della giurisprudenza convenzionale, prima costante nel ritenere il sistema delle misure di prevenzione conforme alla Convenzione EDU (cfr., *ex plurimis*, le sentenze 22 aprile 1994, Raimondo; 4 settembre 2001, Riel; 5.7.2001, Arcuri; 5.1.2010, Bongiorno; 6.7.2011, Pozzi; 17.5.2011, Capitani e Campanella) e nell'individuare le ragioni di eventuali violazioni nell'applicazione concreta delle norme che disciplinano le misure di prevenzione personali e non nella loro formulazione; l'interpretazione stabilmente offerta dai giudici nazionali chiamati ad applicare la Convenzione, in primo luogo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, mai rappresentativa di un contrasto in questi termini tra le norme vigenti ed i diritti dell'uomo ed affermativa, per contro, della legittimità costituzionale e convenzionale delle norme che governano la conduzione del giudizio di pericolosità (cfr., per tutte, la ricostruzione dello stato dell'arte della giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, svolta in Cass., sez. II, 4 giugno 2015 n. 26235, Rv n. 264386); il numero e la solidità delle opinioni dissidenti espresse su questo punto della sentenza De Tommaso da cinque giudici, incluso il presidente della Corte; l'ostacolo che tale ultima circostanza pone alla possibilità di attribuire alla decisione la funzione di una sentenza destinata a sciogliere definitivamente una questione di principio; la possibilità, viceversa, che la Corte EDU, in quanto chiamata a giudicare un caso specifico di applicazione della ormai abrogata legge n. 1423/1956, per di più condizionato dall'imposizione della sorveglianza speciale in base all'attribuzione al sottoposto di tendenze criminali piuttosto che di condotte specifiche (cfr. par. 118 della sentenza), non sia stata posta in condizione di apprezzare appieno i tratti peculiari delle norme vigenti, posto che l'art. 1 del d. l.vo n. 159/2011 ha sì ripreso gli elementi costitutivi della pericolosità personale cd. “generica” contemplati dalla norma abrogata, di cui è stata ritenuta l'inadeguatezza, proiettandoli però in una cornice sistematica diversa che contribuisce a precisare la fattispecie, aprendo nuovi spazi interpretativi sia ai giudici nazionali che a quello convenzionale.

Il Tribunale non ha quindi l'obbligo di porre a fondamento del proprio processo interpretativo un'affermazione che non appare espressiva di un orientamento ormai definitivo (così C. cost. n. 49/2015, par. 7 del *Diritto*); e di cui può essere ritenuta dubbia, altresì, la riferibilità alla base legale attuale della sorveglianza speciale di p. s., ormai salda nel fondare il giudizio di pericolosità sulla valutazione oggettiva di fatti certi, in modo da escludere la valenza di valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente non conoscibili dai diretti interessati (cfr., sul punto, la valutazione della natura già consolidata di questo orientamento formulata in Cass., SS. UU., 25 marzo 2010 n. 13426, Cagnazzo) da ritenere, di conseguenza, in condizione di potere prevedere ragionevolmente le conseguenze delle proprie condotte.

Tanto premesso il Tribunale esclude, nel caso di specie, la ricorrenza di lesioni di diritti convenzionali e, in particolare, della libertà di circolazione tutelata dall'art. 2 Prot. 4 CEDU sotto il profilo della prevedibilità delle restrizioni dei diritti convenzionali determinate dall'applicazione della sorveglianza speciale, ritenuta invece nel caso giudicato dalla sentenza De Tommaso. Vanno conseguentemente esclusi, nella specie, profili rilevanti e non manifestamente infondati di una antinomia tra le norme del d. l.vo n. 159/2011 applicate e la Costituzione, da superare facendo ricorso all'incidente di legittimità costituzionale: che, invero, le parti neppure hanno prospettato, anche alla luce della differenza

evidentissima tra il caso giudicato dalla Corte EDU, consistente nell'applicazione della misura di prevenzione sulla base di mere segnalazioni di polizia, risultate persino relative (anche) ad un omonimo nel secondo grado di giudizio; e la fattispecie che ci occupa, qualificata dal numero e dallo spessore degli elementi di fatto significativi di pericolosità sociale, fondati essenzialmente su condanne passate in giudicato e gravi indizi di colpevolezza di un omicidio volontario che giustificano l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il parametro assunto al fine di selezionare i fatti su cui l'applicazione della misura si fonda, incentrato su elementi apprezzabili dal diretto interessato anche ai fini della sottoposizione ad una condanna penale e/o alla misura cautelare personale detentiva, rende evidente come l'imposizione della sorveglianza speciale e le restrizioni connesse dei diritti convenzionali fossero ampiamente prevedibili dal proposto, quale conseguenza della propria condotta; ed esclude, in pratica, qualsiasi frizione con i diritti tutelati dalla Convenzione EDU, in costanza della prevedibilità di condizioni che legittimano non solo i limiti alla libertà di circolazione considerati nella sentenza De Tommaso ma anche le più pregnanti limitazioni della libertà personale contemplate dagli articoli 13 Cost. e 5 Convenzione EDU.

4. Si impone, quindi, la sottoposizione di _____ alle forme di controllo previste dalla sorveglianza speciale di p.s.

Il lungo arco temporale di commissione dei reati e la tipologia degli episodi delittuosi comportano una durata della misura sufficientemente congrua che il Tribunale indica, sulla base delle attuali condizioni di pericolosità sociale, in tre anni. Conseguono il corredo di prescrizioni specificato in dispositivo, comprensivo dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o abituale dimora: la sensibilità dei reati commessi all'esercizio di una mobilità territoriale e la varietà dei *loci commissi delicti* giustificano, infatti, una prognosi di maggiore controllabilità del proposto in funzione del radicamento territoriale, onde esercitare un'azione di controllo mirata ed efficace sulla persona.

Anche il contenuto obbligatorio delle prescrizioni della sorveglianza speciale, contemplato dall'art. 8 c. 4 del d. l.vo n. 159/2011 in sostanziale continuità - ai fini che interessano - con la legge n. 1423/1956 abrogata, è stato censurato dalla sentenza De Tommaso per vaghezza e imprecisione di contenuto. In particolare, la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi è stata ritenuta talmente indeterminata da risolversi in una sorta di richiamo all'intero ordinamento giuridico italiano (par. 119 – 122 della sentenza); mentre quella di non partecipare a pubbliche riunioni è stata considerata impositiva della restrizione di una libertà fondamentale priva di limiti spaziali e temporali, interamente affidati alla discrezionalità del giudice (par. 123).

Fermo restando che, a parere del Tribunale, anche in merito a questi profili la decisione della Corte EDU non esprime – per le ragioni esposte - un diritto consolidato, occorre osservare che l'infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale rivolti al precetto di vivere onestamente e rispettare le leggi è stata affermata, recentemente, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 282/2010: in una cornice ermeneutica, per di più, maggiormente sensibile alla tutela dei diritti fondamentali di quella diretta a garantire la libertà di circolazione assunta dalla Corte EDU, data l'attinenza della decisione alla legittimità di una misura privativa della libertà personale, quale è la reclusione che sanziona il delitto previsto dall'art. 75 d. l.vo n. 159/2011, la cui consumazione discende (anche) dalla violazione di queste prescrizioni.

La legittimità costituzionale – e di conseguenza convenzionale, data la natura della Convenzione EDU di fonte che nella Costituzione trova tutela – della prescrizione di vivere onestamente (tradizionalmente riferita ad un elemento di razionalità degli ordinamenti giuridici, tanto da costituire uno dei tre *praecepta iuris* formulati da Ulpiano e ripresi nell'incipit delle Istituzioni di Giustiniano) si risolve, come precisato dalla Consulta, nel dovere del soggetto socialmente pericoloso di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle prescrizioni applicate, “tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza”. Parallelamente, anche il dovere di rispettare le leggi non è indeterminato “ma si riferisce al dovere di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongono cioè di tenere o

non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale” che le prescrizioni intendono contenere.

In questi termini, le prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi risultano sufficientemente precise nell'indicazione delle condotte richieste e come tali il proposto le dovrà rispettare.

Alla luce della sentenza De Tommaso appare opportuno precisare, sulla scorta del dettato costituzionale, anche le coordinate della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che non risultano oggetto di interventi chiarificatori da parte della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione. A parere del Tribunale, salva la possibilità di stabilire restrizioni maggiormente incisive a mente dell'art. 8 c. 5 d. l.vo n. 159/2011, nella sua dimensione obbligatoria il divieto previsto dal c. 4 si riferisce alle sole riunioni contemplate nel secondo capoverso dell'art. 17 Cost. (*“riunioni in luogo pubblico”* per le quali *“deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle”*) e non anche – come desumibile già dal tenore letterale della norma costituzionale - alla diversa categoria di quelle tenute *“in luogo aperto al pubblico”* (art. 17, primo capoverso, Cost.) purché pacifiche e *“senz'armi”*, in ossequio al limite posto dal primo comma dell'art. 17 Cost. al diritto di riunione in generale.

Ai fini di una percezione chiara ed immediata del perimetro del divieto imposto, il Tribunale inserisce questa specificazione in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 4, 5 e 6 d. l.vo n. 159/2011

dispone

nei confronti di _____ nato a _____ il _____ l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per la durata di tre anni

prescrive

al predetto di:

- fissare all'atto della sottoposizione la propria dimora e darne comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, che provvederà a redigere il verbale di formale sottoposizione agli obblighi imposti, e non allontanarsi dalla dimora predetta senza avviso preventivo all'autorità di pubblica sicurezza predetta;
- darsi contestualmente alla ricerca di un lavoro, vivere onestamente, rispettare le leggi, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
- non rincasare la sera più tardi delle ore 22,00 e non uscire la mattina prima delle ore 7,00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- non detenere e portare armi;
- non partecipare a riunioni in luogo pubblico per le quali deve essere dato preavviso alle pubbliche autorità;
- non allontanarsi dal luogo del soggiorno obbligato senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
- portare con sé la carta di permanenza esibendola ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 7.3.2017

Il Presidente est.
Giuseppe CERNUTO